

REGOLAMENTO D'ISTITUTO ANNO 2020/2021



**REGOLAMENTO
D'ISTITUTO**

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Regolamento d'istituto anno scolastico 2020/2021

Visto testo unico 297 del 1994; visto il DPR 275 del 1999; visto il DPR 249 del 1998 modificato con il DPR 235 del 2007; visto lo Statuto delle Studentesse e degli studenti si emana il seguente Regolamento:

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- L'istituto di Istruzione Superiore "G.Leopardi" è un organismo scolastico che persegue lo scopo di realizzare la promozione culturale, sociale ed umana degli alunni. Nella sua azione l'Istituto si richiama esplicitamente agli ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale sanciti dalla Costituzione. In particolare s'impegna a favorire un'effettiva attuazione del diritto allo studio nello spirito dell'art. 34 della Costituzione.

Art. 2- L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturali e religiose di ciascuno. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.

Art. 3- Sin dall'inizio del ciclo di studio, lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del ciclo scolastico, lo studente avrà la possibilità di conoscere problematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.

Art. 4 - La valutazione è trasparente e tempestiva: lo studente conosce i criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche ed anche dei crediti formativi e scolastici.

Art. 5- Ogni dato sulle condizioni psicofisiche e sulla situazione familiare, riferito allo studente e significativo nell'attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di riservatezza ai sensi della L. 196/2003 ex L. 675/96.

Art. 6 - Il presente regolamento d'Istituto, oltre ad essere pubblicato nelle forme degli

atti del Consiglio d'Istituto, viene pubblicato in formato digitale sul sito della scuola. La necessità di idonea informazione alle famiglie e agli alunni viene assolta mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7- La durata delle lezioni è di 32 ore settimanali così articolate:

Per L'I.T.I Informatica e telecomunicazioni art. informatica la settimana didattica si articola su sei giorni . Si precisa che solo due giorni a settimana si farà la sesta ora, i restanti giorni l'orario di uscita è alle 13:15.

Per il liceo scientifico, nuovo ordinamento la settimana didattica si articola su cinque giorni con uscita alle 14:15

Art. 8

a. E' vietato tenere accesi i telefoni cellulari durante le ore di lezione, tranne previa autorizzazione del docente, per motivi didattici.

b. Il personale docente e ATA e gli alunni sono tenuti a prendere visione delle norme di sicurezza e di evacuazione dell'Istituto e ad attenervisi in caso di emergenze secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

c. In caso di infortunio durante le attività didattiche e nelle altre situazioni previste dal contratto di assicurazione, è necessario denunciare immediatamente il fatto al docente e/o alla segreteria della scuola.

d. I docenti e il personale ATA sono tenuti a leggere con regolarità le circolari e i comunicati interni e ad ottemperare a quanto richiesto. Gli studenti sono tenuti a prendere nota delle comunicazioni rivolte a loro e alle famiglie, ottemperando a quanto in esse indicato.

Art. 9- In caso di sciopero del personale della Scuola o di assemblea sindacale, la Scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano licenziati prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.

Art. 10- In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto non potesse assicurare regolare supplenza, la classe viene suddivisa in gruppi di alunni assegnati a classi parallele.

NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

TITOLO I

Diritti e Doveri

CAPO I

I diritti

Art.11- La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell'accoglienza cercando di rimuovere le condizioni che ostacolano l'interazione e la valorizzazione di ogni alunno.

Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo.

In particolare gli alunni hanno:

- diritto ad una formazione culturale qualificata;
- diritto all'informazione sulle norme che regolano la vita della scuola;
- diritto ad una valutazione a scopo formativo e quindi tempestiva e trasparente;
- diritto ad interventi di recupero di situazioni di ritardo e svantaggio;
- diritto al rispetto e quindi all'assoluta tutela della dignità personale;
- diritto all'ascolto da parte di tutti gli operatori scolastici.

CAPO II

I doveri

Art. 12- La frequenza regolare delle lezioni e delle esercitazioni è obbligatoria. E' preciso dovere di ciascun alunno studiare con costanza ed impegno le discipline del proprio corso.

Art. 13 - Gli Studenti sono tenuti al rispetto del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Istituto.

La disciplina è affidata all'osservanza del presente regolamento e all'azione di vigilanza del personale Docente e non Docente, ciascuno per la parte di competenza.

Art. 14 -Non è consentito fumare all'interno dell'Istituto e negli spazi esterni di pertinenza. Il divieto, ai fini disciplinari, si estende anche alle "sigarette elettroniche"

come da Regolamento divieto di fumo.

Art. 15 - Senza autorizzazione è vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video, in quanto l'uso non autorizzato rappresenta grave violazione della privacy.

Art. 16 - È dovere rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera Comunità Scolastica. Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati.

Art. 17 - Gli allievi non devono lasciare incustoditi beni preziosi, oggetti personali. L'Istituto non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.

Art. 18 - Gli studenti sono tenuti a partecipare all'assemblea da loro richiesta e di rimanervi fino al termine dei lavori.

Art. 19 - l'ingresso in Istituto degli studenti è alle ore 8,10 (suono della prima campana), l'inizio delle lezioni è alle ore 8.15 (suono seconda campana).

L'ingresso dopo le ore 8:30 sarà possibile solo per motivi eccezionali con l'annotazione sul Registro di Classe riportante la dicitura "ritardo breve" da giustificare il giorno successivo sul libretto delle giustifiche a cura del genitore. Oltre il terzo ritardo non giustificato, il Coordinatore comunicherà alla famiglia.

È consentito l'ingresso in seconda ora (ore 9:15 ed entro le ore 9:30) agli studenti accompagnati dai genitori (tutti) oppure non accompagnati, con richiesta personale documentata (es. certificato medico), oppure per motivi di forza maggiore (es. ritardo mezzo di trasporto, condizioni meteorologiche avverse).

L'uscita anticipata è consentita, solo su richiesta del genitore. Per gli studenti pendolari del Secondo Biennio e del Monoennio, i genitori possono avanzare richiesta scritta tramite i figli, ma essa sarà concessa a discrezione del Dirigente. L'uscita anticipata va registrata dal docente in servizio sul registro di classe. Le uscite anticipate autorizzate per motivi di trasporto oltre i venti minuti devono essere corredate dalla dichiarazione dei genitori attestante il recupero formativo autonomo.

Art.20 Nel corso della lezione lo studente, sempre uno per volta, lascia l'aula solo per motivi eccezionali con il permesso dell'insegnante in servizio. Lo studente non sosta nei bagni, nei corridoi e negli altri spazi dell'Istituto.

Art. 21 - È vietato agli alunni, singolarmente o in gruppi, andare in giro per l'Istituto per qualsiasi comunicazione e per qualsiasi titolo, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico o dal docente di classe per comunicazioni di vario tipo.

Art. 22 - Lo studente, assente dalle lezioni per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di giustificare, entro quattro giorni dall'assenza, dichiarandone il motivo prima di essere riammesso in classe. Le assenze non giustificate entro il termine stabilito (quattro giorni) saranno valutate nella scheda di valutazione della condotta con un apposito parametro.

Per assenze non giustificate il coordinatore avviserà la famiglia.

Art. 23 - Le giustificazioni di assenze protratte per più di sei giorni consecutivi (festività comprese) devono essere accompagnate da regolare certificato medico che attesti la non presenza di malattie infettive. Per le assenze fino a sei giorni, non dovute a malattia infettive, non è richiesto il certificato medico ma solo la giustificazione firmata dai genitori.

Art. 24- Tutte le assenze, comprese quelle di massa effettuate per motivi futili e/o gratuiti, i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono scadimento dell'impegno di cui il Consiglio di classe tiene conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Art. 25- Massimo assenze consentite 264h.

Ai sensi del DPR 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Una deroga a tale limite è possibile solo per:

- assenze per ricovero ospedaliero documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze di più di tre giorni motivate di patologia che impedisca la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN attestante l'inizio e la durata presunta della malattia; (terapia e/o cure programmate);
- assenze per lutto fino ad un massimo di 5 giorni per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;

- assenze per testimonianza in procedimenti giudiziari;
- donazioni di sangue;
- assenze per maternità;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (compresi i giorni di trasferimento per raggiungere la sede, esclusi gli allenamenti);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

A condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di Classe, attività di orientamento, ecc.)
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.),
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica ed ECDL se approvati dalla scuola.

In tutti questi casi sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza dell'alunno.

Art. 26- Gli studenti possono accedere ai bagni e usufruire dei distributori dalla terza ora di lezione. Gli alunni conoscono e osservano il regolamento dell'Istituto.

Art. 27- Gli studenti sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici a cui non arrecano danni. È loro dovere osservare le disposizioni

organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Art. 28- Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento composto e ad un linguaggio appropriato.

Art. 29- Lo studente non è autorizzato a lasciare l'Istituto anticipatamente senza un regolare permesso.

Art. 30 Gli alunni che hanno manifestato comportamenti reiterati, segnalati e non, di violazione di regole di civile comportamento non potranno partecipare ai viaggi d'Istruzione. Saranno i coordinatori di classe, sentito il parere dei consigli di classe, a comunicare al Coordinatore Didattico tali nominativi.

FINALITA' EDUCATIVE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
 - 2) La responsabilità disciplinare è personale.
 - 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione (anche politica) se correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, dignità e sensibilità.
 - 4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, tenendo presente anche la situazione personale dello studente.
 - 5) Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in favore della comunità scolastica.
 - 6) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

IMPEGNI DELLA SCUOLA

- Definire un regolamento disciplinare;
- istituire un organo di garanzia;

CRITERI GENERALI

- Finalità educative dei provvedimenti:
- temporaneità, proporzionalità, riparabilità, contestualizzazione della sanzione disciplinare;
- diritto alla difesa per chi è sottoposto a sanzione disciplinare.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, etnia e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, e si devono comportare in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico. La responsabilità disciplinare è personale.

Art. 2 (Sanzioni disciplinari). Le sanzioni disciplinari sono l'annotazione scritta, il richiamo scritto, la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto e vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di allontanamento dalla scuola, di sospensione e di richiamo scritto sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati, previo consiglio straordinario.

Art. 3 (Annotazione scritta). L'annotazione scritta è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal singolo docente mediante trascrizione nel registro di classe e comunicazione alla Presidenza. Della reiterazione dell'annotazione sarà data comunicazione scritta alla famiglia-

Art. 4 (Richiamo scritto). Il richiamo scritto è irrogato dal Preside. Il provvedimento disciplinare viene applicato dopo aver sentito il docente che ha segnalato l'infrazione e lo studente che ha commesso il fatto.

Art. 5 (Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe con la presenza dei rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti. Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento o i suoi genitori, questi si dovranno astenere dalla decisione e saranno sostituiti da altro rappresentante (primo non eletto), che dovrà pertanto essere convocato.

Art. 6 (Procedimento). Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Preside, del Consiglio di classe. Nel caso di specifici episodi di scorretto comportamento che comportino la necessità di un chiarimento dei fatti accaduti, della loro gravità e/o dell'effettivo coinvolgimento dell'allievo, la convocazione del consiglio di classe va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, eventualmente assistito dal legale rappresentante senza poter assistere alla discussione relativa alla decisione. Il consiglio di classe può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio. Nel caso invece di provvedimenti disciplinari relativi al persistere di comportamenti scorretti registrati dai docenti con annotazioni disciplinari sul registro di classe, non è necessaria la notifica della convocazione del consiglio di classe all'allievo interessato: saranno sufficienti i normali richiami alla disciplina effettuati in classe, le annotazioni disciplinari sul registro di classe, le comunicazioni con i genitori. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Preside.

Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve essere previsto un

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 7 (Allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni). L'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni viene disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Le sanzioni dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dagli scrutini finali sono disposte dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di Istituto, oltre ad ascoltare l'allievo interessato dal provvedimento disciplinare, può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto d'accertamento, se necessario anche in contraddittorio. Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha commesso il reato o i suoi genitori, questi sono esonerati dalla partecipazione alla riunione del Consiglio d'Istituto ed è prevista la surroga da parte di altro rappresentante (primo non eletto). In sede di deliberazione a parità di voti prevale il voto del Presidente. Nei periodi di allontanamento superiore a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 8 (Conversione delle sanzioni). L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi o corsi didattici di recupero e/o potenziamento. La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 9 (Impugnazioni). L'Organo davanti al quale è possibile esperire eventuali ricorsi è l'Organo di Garanzia. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare comminata a norma del regolamento di disciplina. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico quale membro di diritto, che presiede l'O.G
- due docenti della scuola membri effettivi e un supplente scelti dai docenti; un genitore membro effettivo e un supplente scelti nel Consiglio d'Istituto;
- uno studente membro effettivo e uno supplente eletti nel Consiglio d'Istituto.

I componenti restano in carica un anno. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire la funzionalità dell'organo.

- 1- L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti.
- 2- Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
- 3- L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra

iniziativa dedicata al fine.

- 4- L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori e studenti), in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di classe.

NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

1. Il personale docente è tenuto nell'espletamento della propria attività a garantire obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità.

Art. 2 Principi

1. Il docente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il docente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse degli alunni e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone.

5. Il comportamento del docente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con gli alunni e le famiglie mostrando la massima disponibilità senza

ostacolarne l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

Art. 3 Regali e altre utilità

1. Il docente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il docente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il docente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

Art. 5 Trasparenza negli interessi finanziari

Il docente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia stipulato.

Art. 6 Obbligo di astensione

Il docente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri.

Art. 7 Attività collaterali

Il docente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione di cui fa parte retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

Art. 8 Imparzialità

1. Il docente nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra tutti gli alunni che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende.

2. Il docente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza.

Art. 9 Comportamento nella vita sociale

1. Il docente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10 Comportamento in servizio

1. Il docente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri docenti il compimento di attività di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il docente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3. Il docente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.

Art. 11 Rapporti con il pubblico

1. Il docente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio.

2. Il docente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione.

3. Il docente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il docente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il docente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi.

Art. 12 Contratti

Il docente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti

a titolo privato.

NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE NON DOCENTE

(dal CCNL comparto scuola - personale ATA CCNL del 29.11.2007)

Il personale non docente è tenuto:

- a) all'osservanza delle disposizioni di servizio e all'orario di lavoro.
- b) ad una condotta conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti, nei confronti dei genitori, degli alunni e del pubblico;
- c) a garantire diligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati, garantendo, in relazione alle sue responsabilità costante azione di vigilanza;
- d) osservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- e) Disponibilità ad assoggettarsi a visite mediche personali disposte a tutela dell'amministrazione e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 300 del 1970;
- f) Garantire un costante rendimento rispetto al carico di lavoro nell'assorbimento dei compiti assegnati;
- g) A garantire un comportamento consono al compito a cui è assegnato;
- h) Evitare qualunque forma di assenza ingiustificata dal servizio o abbandono dello stesso senza opportuna autorizzazione da parte dell'amministrazione;
- i) Evitare qualunque atto, comportamento o molestia che sia lesiva della dignità della persona;

REGOLAMENTO DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI COMUNI

TITOLO I

Le aule

Art. 58 - Gli utenti sono tenuti al rispetto di qualsiasi arredo e strumentazione presente nelle aule che non devono subire alcun tipo di danneggiamento.

Art. 59 -(Uso di attrezzature). L'utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra

strumentazione, è esclusivamente a scopo didattico. In casi di danneggiamento alle attrezzature, qualora non sia individuabile un singolo responsabile ne è responsabile l'intera classe. Nell'utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica.

Art. 60 - (Esclusione di responsabilità). La scuola non assume alcuna responsabilità in ordine alla custodia di quanto lasciato nella classe o in altri spazi della scuola.

Art. 61- (Corridoi e atri). Il transito nei corridoi e negli atri avviene ordinatamente, e senza recare disturbo all'attività didattica nelle aule.

TITOLO II

Spazi comuni esterni

Art. 63 - (Spazi comuni esterni). Gli utenti della scuola accedono agli spazi comuni esterni in modo da non recare disturbo alle attività didattiche.

Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art. 64 - (Vigilanza). L'utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la vigilanza dei docenti interessati.

NORME RIGUARDANTI LE USCITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 – PREMESSA

L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione a fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non possono non trovare spazio nella progettazione del PTOF.

I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali,

didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

NORME RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 77- Disposizioni generali sul funzionamento

La convocazione degli Organi Collegiali dell'Istituto deve essere predisposta con circolare pubblicata nel Registro Circolari mediante affissione di avviso all'albo e pubblicazione sul sito web con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data di riunione. In casi straordinari, a giudizio del presidente, è ammessa convocazione d'urgenza con preavviso non inferiore alle ventiquattro ore.

Il foglio di convocazione deve indicare la data, l'ora d'inizio e di conclusione dei lavori, nonché l'ordine del giorno, che deve essere formulato in modo chiaro. Modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno sono consentite soltanto su decisione unanime dei presenti.

Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto il relativo processo verbale che, steso su apposito registro a pagine numerate o su modelli rilegati annualmente in successione cronologica, viene firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale deve contenere le delibere assunte; gli interventi individuali sono verbalizzati su richiesta degli interessati.

Prima dell'avvio delle lezioni, il Dirigente predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente. Il piano, comprensivo degli impegni di

lavoro, è deliberato dal C.d.D. nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa, e con la stessa procedura è modificato nel corso dell'anno scolastico per far fronte a nuove esigenze.

TITOLO I

I Consigli di classe

Art.78 - La composizione e le competenze sono quelle fissate dall'Art.5 del D.Lg 16 aprile 1994 n.297.

Il C.d.C. si riunisce nei giorni fissati nella programmazione annuale ed è convocato dal Dirigente o da un suo delegato. È convocato, inoltre, ogni qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, compresi, per le materie di competenza dal C.d.C. nella sua componente allargata, i genitori e gli alunni.

La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'art.82. Per ciascun C.d.C. viene nominato dal dirigente un coordinatore con i seguenti compiti: presidenza delle riunioni su delega del dirigente, coordinamento delle attività programmate dal C.d.C, azione referente nei confronti del Collegio dei Docenti su temi e problemi didattico educativi, azione referente nei confronti della Presidenza e delle famiglie sulla frequenza, il profitto, la disciplina della classe e dei singoli alunni.

TITOLO II

Il Collegio dei docenti

Art.79- La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono quelle fissate dall'Art.7 del D.Lg. 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche.

Si riunisce nei giorni fissati nella programmazione annuale, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Si insedia all'inizio di ogni anno scolastico, si riunisce almeno una volta a quadrimestre ed è convocato dal dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe. La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 82. Il collegio dei Docenti, ferme restando le norme di cui al citato art. 7 D.Lg. 16 aprile 1994 n.297, può darsi un

autonomo Regolamento che, pubblicato all'Albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente

TITOLO III

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva

Art. 78- La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del C.d.I e della G.E. sono quelle fissate dagli Art.8 e 10 del D.Lg 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo presidente o, in caso di impedimento dal vicepresidente. La prima convocazione, successiva al rinnovo, è effettuata dal dirigente. Il presidente deve convocare il Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva (eletta in seno al Consiglio stesso) o della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, con esclusione del presidente. La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 82. Il Consiglio di Istituto può darsi un proprio Regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente.

NORME RIGUARDANTI LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 79 (Funzione delle assemblee). Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di crescita democratica, approfondimento dei problemi della scuola.

Art. 80 - (Diritto di assemblea). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297. Il diritto di riunioni in assemblea è subordinato alla presenza delle condizioni di sicurezza.

Art. 81 - (Regolamenti degli organismi studenteschi). Il regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'istituto e del Comitato studentesco, viene inviato al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto. Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

TITOLO I

Assemblea d'Istituto

Art. 82 - (Partecipazione). La partecipazione all'Assemblea di Istituto è volontaria.

Art. 83 - (Convocazione). L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico, **tramite la Segreteria alunni**, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.

Art. 84 - (Svolgimento). L'Assemblea d' Istituto inizia dalla quarta ora di lezione e si conclude al termine dei lavori, durata minima dell'assemblea più di un'ora. La giornata dell'assemblea è così organizzata:

- prime due ore di lezione, con possibilità di destinare la seconda ora ad attività alternative proposte dai rappresentanti d'istituto, ritenute di particolare interesse dal docente in servizio nella classe
- III ora assemblea di classe.

Dallo svolgimento dell'Assemblea va redatto specifico verbale che viene sottoposto all'attenzione del Dirigente Scolastico. Solo dopo aver visionato il verbale, il D.S. autorizzerà l'assemblea successiva.

Art. 85 - (Vigilanza). Il Presidente dell'Assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al regolamento di Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della vigilanza. Quando rilevino disordini nei lavori, ne danno comunicazione al Dirigente Scolastico che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

Durante l'assemblea i cancelli dell'Istituto rimangono chiusi.

TITOLO II

Assemblea di classe

Art. 86 - (Convocazione e durata). La richiesta di Assemblea di classe è formulata dai Rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe almeno

cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art.87 - (Procedura di convocazione). Ai sensi degli artt. 12-13-14 del Decreto Legislativo 16.1.1994 n. 297 l'Assemblea di classe:

a. è consentita nel limite di un'ora al mese, a partire dalla terza ora al mese, a partire dalla terza ora di lezione; b. si svolge nello stesso giorno dell'assemblea d'istituto-
vedi art.84

Art.88 - (Verbale). Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna al Dirigente del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Art. 89 - (Vigilanza). Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato alla vigilanza: quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza per la sospensione dell'Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana D'Aiutolo